



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
PRESSO IL MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

7 MAR. 2008

8727

VII

REGISTRO VISTI  
N. 361. UFF. V. K.  
Roma, li. 20/03/08  
IL DIRETTORE

*Al Ministro dei Trasporti 15205*

*DM 68/T*

CORTE DEI CONTI  
28.03.08 001053  
UFF. CONTR. INFRASTR.  
E TERRITORIO

*ESERCIZIO 2008*

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", che, all'articolo 1, comma 983, istituisce presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, prevedendo contestualmente la soppressione degli stanziamenti destinati alle autorità portuali per la manutenzione dei porti;

VISTO il decreto ministeriale n. 154 T del 15 ottobre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 23 novembre 2007 Registro n° 9 Foglio 229, con il quale si è proceduto, in fase di prima applicazione della norma, a determinare i criteri per la ripartizione della dotazione del predetto fondo;

RITENUTO, anche alla luce dell'esperienza maturata in fase di applicazione della norma, che sia opportuno portare a regime i criteri per la ripartizione del fondo, individuando, tra l'altro, come base permanente per il confronto con gli introiti per tasse e diritti portuali i dati forniti dall'Agenzia delle Dogane relativi all'ultimo anno disponibile e prevedendo la destinazione di una quota del 10 per cento del fondo ad appositi accordi di programma da attivarsi da parte del Ministro dei trasporti per programmi di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei porti di interesse strategico nazionale ovvero per finalità perequative di specifici porti;

RITENUTO pertanto che si rende opportuno ripartire il finanziamento in tre quote rispettivamente pari all'80, al 10 ed all'ulteriore 10 per cento, prendendo in considerazione, per la prima, l'ammontare dei contributi a suo tempo spettanti alle singole autorità portuali per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, rivalutati - secondo la metodologia adottata per la formulazione dei programmi triennali delle opere marittime di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - in ragione dell'ampliamento degli ambiti portuali di rispettiva competenza; per la seconda, l'andamento dei traffici, ivi



## *Al Ministro dei Trasporti*

compresi quelli crocieristici e passeggeri, registrati nei porti sede di autorità portuale nell'ultimo triennio per il quale i dati sono disponibili, al fine di tener conto delle esigenze derivanti dalla crescita della domanda di servizi portuali; per la terza, appositi contratti di programma attivati dal Ministro dei trasporti per programmi di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei porti di interesse strategico nazionale ovvero per finalità perequative di specifici porti;

TENUTO CONTO dell'esigenza delle autorità portuali di assicurare l'ottimale funzionalità dei porti rientranti nelle rispettive circoscrizioni territoriali con riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree portuali;

RITENUTO, conseguentemente, che il fondo vada suddiviso nelle tre seguenti componenti:

- una quota dell'80 per cento, determinata sulla base di parametri connessi al fabbisogno aggiornato per oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché dei nuovi introiti per tasse e diritti delle autorità portuali;
- una quota del 10 per cento da ripartire tra le autorità portuali nei cui porti si sia registrato, nell'ultimo triennio per il quale i dati sono disponibili, un significativo incremento dei traffici rispetto all'anno precedente;
- la restante quota del 10 per cento da assegnare, tramite accordi di programma, a singole autorità portuali per programmi di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei porti di interesse strategico nazionale ovvero per finalità perequative di specifici porti

DECRETA

Articolo 1

1. Una quota pari all'80 per cento della dotazione del fondo perequativo di cui all'articolo 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene



## *Al Ministro dei Trasporti*

ripartita sulla base di parametri connessi al fabbisogno aggiornato per oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché dei nuovi introiti per tasse e diritti delle autorità portuali.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il calcolo viene effettuato tenendo conto:

- a) della definizione del valore del contributo per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, rivalutato in ragione dell'ampliamento degli ambiti portuali di rispettiva competenza;
- b) del gettito derivante, per ciascuna autorità portuale, dall'assegnazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, della tassa erariale e della tassa d'ancoraggio, ai sensi dell'articolo 1, comma 982, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come accertato in base ai dati forniti dalla competente Agenzia delle Dogane con riferimento all'ultimo esercizio finanziario disponibile.

### Articolo 2

1. Una quota del 10 per cento è ripartita a favore delle autorità portuali destinatarie della quota di fondo di cui all'articolo 1 in proporzione all'incremento, in valore assoluto, dei traffici di passeggeri, di merci varie, di merci containerizzate, di rinfuse solide e liquide registrato, nell'ultimo triennio per il quale i dati sono disponibili, in ciascuno dei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali.

2. Partecipano al riparto di tale quota le autorità portuali che abbiano conseguito, nel triennio considerato, un incremento dei traffici pari almeno al 20 per cento.

3. Al fine del riparto delle risorse si tiene conto per l'80% della totalità del traffico complessivo delle merci e per il 20% del traffico di passeggeri.

### Articolo 3

1. La restante quota del 10 per cento è ripartita a favore di singole autorità portuali con le quali il Ministro dei trasporti abbia stipulato appositi accordi di



## *Al Ministro dei Trasporti*

programma per la realizzazione di programmi di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei porti di interesse strategico nazionale ovvero per finalità perequative di specifici porti.

2. Al fine di consentire una più efficace programmazione della spesa, gli accordi di programma di cui al comma 1 possono prevedere una durata non superiore al triennio, in relazione alla quale il Ministro può destinare risorse per l'intera durata dell'accordo stesso a valere sulla dotazione del fondo.

3. La ripartizione della dotazione del fondo, relativamente alla quota di cui all'articolo 1 ed a quella di cui all'articolo 2, viene effettuata entro il 1° aprile di ogni anno.

4. Qualora non siano stati sottoscritti, entro il primo quadrimestre dell'anno, gli accordi di programma di cui al comma 1, la quota di cui al predetto comma è ripartita secondo i criteri di cui all'articolo 1.

### Articolo 4

1. Con successivi decreti dirigenziali si procede alla ripartizione delle risorse del fondo secondo i criteri di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Roma, - 7 MAR. 2008

Il Ministro

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI  
ANN. 2009  
UFFICIO CONTROLLO E FINANZIARI  
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO  
DEL TERRITORIO

Reg. N° 4 For. 221  
INCONSIGLIERE  
*Michelangelo*